




**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO**



**FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO**



**ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA
PROVINCIA DI AREZZO**

**INVITO AL CONVEGNO
SUL TEMA:**

**Martedì 10 febbraio 2026
9,00 -13,00**

**HOTEL ETRUSCO
Via Fleming 39 AREZZO**

Per informazioni:

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili - tel. 0575 - 353254/295952 sito
www.commercialistiarezzo.it

RELATORE

Gianluca Dan

Dottore Commercialista, Revisore Legale
Pubblicista
Partner Studio Boscolo & Partners

PROGRAMMA

**Legge di Bilancio 2026
il punto dopo i chiarimenti
dell' Agenzia delle entrate**

- modifiche dell' IRPEF
- sostitutive per redditi di lavoro dipendente e ticket restaurant
- modifica delle locazioni brevi
- ammortamenti maggiorati 4.0
- modifiche Ires: plusvalenze e dividendi
- ritenute nel reddito di impresa
- riaperture affrancamenti riserve e assegnazione beni ai soci
- altre novità

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

Il Convegno è valido ai fini della Formazione
Professionale Continua

Obiettivo della misura: Ridurre la pressione fiscale sul ceto medio e sui lavoratori dipendenti, garantendo un risparmio annuo fino a **440 euro**.

ANNO 2025

REDDITO
0 - 28.000 € **23%**

REDDITO
28.001 - 50.000 € **35%**

REDDITO
Oltre 50.000 € **43%**

**DAL 2026**

REDDITO
0 - 28.000 € **23%**

NUOVA ALIQUOTA
28.001 - 50.000 € **33%** ~~35%~~

REDDITO
Oltre 50.000 € **43%**

STERILIZZAZIONE DEL BENEFICIO

Per i contribuenti con reddito complessivo **superiore a 200.000 euro**, la riduzione dell'aliquota viene neutralizzata attraverso una corrispondente riduzione delle detrazioni fiscali spettanti (taglio di 440 euro).

Disposizione già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Riduzione IRPEF

MODIFICA ART. 11, C. 1 TUIR DAL 1/1/2026 A REGIME



Scaglione di reddito	2023	2024	2025	2026
fino a 15.000	23%	23%	23%	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%			
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	35%	35%	33%
oltre 50.000	43%	43%	43%	43%

Dal 2026 per i redditi superiori a **200.000 euro** riduzione fissa di **440 euro** sull'ammontare complessivo delle detrazioni d'imposta spettanti.

	2025	2026	DIFF.
20.000	998	998	0
25.000	2.565	2.565	0
30.000	4.339	4.299	-40
35.000	6.898	6.758	-140
40.000	9.772	9.532	-240
45.000	11.956	11.616	-340
50.000	14.140	13.700	-440
55.000	16.290	15.850	-440
60.000	18.440	18.000	-440
65.000	20.590	20.150	-440
70.000	22.740	22.300	-440
75.000	24.890	24.450	-440
80.000	27.040	26.600	-440
90.000	31.340	30.900	-440
100.000	35.640	35.200	-440
150.000	57.140	56.700	-440
200.000	78.640	78.200	-440
250.000	100.140	99.700	-440
300.000	121.640	121.200	-440
400.000	164.640	164.200	-440
500.000	207.640	207.200	-440
1.000.000	422.640	422.200	-440

Riduzione IRPEF

Dal 2026 per i redditi superiori a **200.000 euro** riduzione fissa di **440 euro** sull'ammontare complessivo delle detrazioni d'imposta spettanti.

Nuovo comma 5-bis all'articolo 16-ter TUIR

*«5-bis. Per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 200.000 euro** è diminuito di un importo pari a **440 euro** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:*

- a) gli oneri la cui **detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento** dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, **fatta eccezione per le spese sanitarie** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);*
- b) le **erogazioni liberali in favore dei partiti politici**, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;*
- c) i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi**, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

Modifica detrazioni

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli **oneri** e le **spese** per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in **detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando** l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il **coefficiente** indicato nel comma 3 in corrispondenza del **numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. **L'importo base** di cui al comma 1 è pari a:

- a) **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro**;
- b) **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a 100.000 euro**.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- a) **0,50**, se nel nucleo familiare **non** sono presenti **figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- b) **0,70**, se nel nucleo familiare è presente **un figlio**, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- c) **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti **due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- d) **1**, se nel nucleo familiare sono presenti **più di due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, o almeno **un figlio con disabilità** accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2.

....

Modifica detrazioni

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

4. Sono **escluse** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

- a) le **spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le somme investite nelle **start-up innovative**, detraibili...
- c) le somme investite nelle **piccole e medie imprese innovative**, detraibili...

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui **detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno**. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024**, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.

6. Ai fini del presente articolo il **reddito complessivo** è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.».

Modifica detrazioni

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Spese/oneri esclusi:

- ✓ **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- ✓ **spese investite in start-up innovative**, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- ✓ **spese investite in PMI innovative**, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- ✓ **interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;**
- ✓ **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, **relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024** (premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo);
- ✓ **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR **o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.**

Modifica detrazioni

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Reddito complessivo	N° figli a carico	Importo massimo spesa detraibile	
Oltre 75K ma non 100K	0	14.000 x 0,50	7.000
	1	14.000 x 0,70	9.800
	2	14.000 x 0,85	11.900
	3 o più/disabile	14.000 x 1	14.000

Reddito complessivo	N° figli a carico	Importo massimo spesa detraibile	
Oltre 100K	0	8.000 x 0,50	4.000
	1	8.000 x 0,70	5.600
	2	8.000 x 0,85	6.800
	3 o più/disabile	8.000 x 1	8.000

Ad esempio, un contribuente con 90mila euro di reddito e un figlio fiscalmente a carico potrà calcolare le detrazioni Irpef spettanti su un ammontare massimo di oneri e spese pari a 9.800 euro annui. Se ne sostiene 10.000 perde parte della detrazione...

Modifica detrazioni

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Relazione illustrativa

ricorda che la detrazione per oneri ex art. 15 Tuir è altresì soggetta ad una **riduzione proporzionale** per i redditi **oltre i 120.000 euro**.

L'art. 15, c. 3-bis Tuir prevede che la detrazione spetta

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ad esempio per un reddito di 140.000 euro e una spesa di 1.000 euro, l'importo riproporzionato detraibile è 833 euro $\{1.000 \times [(240.000 - 140.000) : 120.000]\}$.

Lavoratori dipendenti: premi e rinnovi

La Legge di Bilancio 2026 introduce e conferma regimi di **tassazione agevolata** per incentivare la produttività, i rinnovi contrattuali e il lavoro straordinario.



Commi 7-8

Rinnovi Contrattuali

Anni 2024-2026

IMPOSTA SOSTITUTIVA

5%

✓ Su incrementi retributivi corrisposti nel 2026

👤 Reddito dipendente 2025: ≤ **33.000 €**



Commi 9-10

Premi di Risultato

Per 2026 e 2027

IMPOSTA SOSTITUTIVA

1%

✓ Limite importo: **5.000 € annui**

📌 Rispetto al 5% previgente

↔ **Welfare**: dividendi detassati al 50% (fino a 1.500€)



Comma 11

Notturno e Festivo

Maggiorazioni e indennità

IMPOSTA SOSTITUTIVA

15%

✓ Fino a un importo di **1.500 €**

👤 Reddito dipendente 2025: ≤ **40.000 €**

⚠ Salvo rinuncia scritta del lavoratore

📖 Nota Tecnica

Le misure mirano a ridurre il cuneo fiscale sugli elementi variabili della retribuzione. La tassazione agevolata al 5% sui rinnovi si applica agli aumenti derivanti da CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026. L'aliquota ridotta all'1% per i premi di produttività rappresenta un forte incentivo rispetto al regime ordinario.

Per il solo 2026

Per i 2026 e 2027

Per il solo 2026

Obiettivo della misura: Sostenere il **potere d'acquisto** dei lavoratori dipendenti aumentando la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i buoni pasto erogati in formato elettronico.

FINO AL 2025



SOGLIA ESENZIONE GIORNALIERA

8,00 €

Limite vigente dal 2020



DAL 1° GENNAIO 2026



+25% Incremento

NUOVA SOGLIA ESENZIONE

10,00 €

Esclusivamente formato elettronico

1 **NOTA APPLICATIVA**

L'aumento della soglia riguarda **solo i buoni pasto elettronici** (su card o app). Per i buoni pasto cartacei, resta ferma la soglia di esenzione a **4,00 euro**, incentivando così la digitalizzazione e la tracciabilità delle prestazioni.

Punti Chiave della Misura



Proroga per il 2026

Confermato il regime di esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari anche per il periodo d'imposta 2026, garantendo continuità alle agevolazioni del settore.



Beneficiari (CD e IAP)

La misura si applica esclusivamente ai **Coltivatori Diretti** e agli **Imprenditori Agricoli Professionali** iscritti alla previdenza agricola.



Esclusioni

Non beneficiano dell'agevolazione le società agricole (di persone, SRL, cooperative) che hanno optato per la tassazione dei redditi su base catastale.



OBIETTIVO

Sostenere la redditività delle imprese agricole familiari e professionali in un contesto di mercato complesso.

Struttura Franchigie

Applicazione dell'esenzione IRPEF in base agli scaglioni di reddito agrario.

Reddito fino a 10.000 €

100%

Esenzione Totale

Tra 10.000 € e 15.000 €

50%

Esenzione Parziale

Oltre 15.000 €

0%

Nessuna Esenzione

Il reddito eccedente la soglia concorre alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie.

Locazioni Brevi: Nuova Soglia Imprenditoriale

Obiettivo della misura: Contrastare l'elusione fiscale e distinguere più nettamente tra gestione patrimoniale e attività d'impresa, anticipando l'obbligo di **Partita IVA**.

ANNO 2025

NUMERO IMMOBILI

Da 1 a 4



PRIVATO

SOGLIA IMPRESA

Dal 5° Immobile



P.IVA



DAL 2026

NUMERO IMMOBILI

Da 1 a 2



PRIVATO

NUOVA SOGLIA

Dal 3° Immobile

Morsa più stretta



IMPRESA

REGIME CEDOLARE SECCA (PRIVATI)

Per chi rimane nel regime privato (fino a 2 immobili), le aliquote restano confermate: **21%** per il primo immobile locato e **26%** a partire dal secondo.

Comuni: cambiamento destinazione d'uso? Destinazione alberghiera, Iva?

Dettagli della Misura



Bonus 15% Detassato

Riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al **15% della retribuzione lorda** per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo.



Finestra Temporale

L'agevolazione è applicabile per il periodo che va dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026**, coprendo l'intera stagione turistica estiva.



Requisiti Soggettivi

Spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato (turistico, ricettivo, termale) con reddito da lavoro dipendente 2025 **non superiore a 40.000 €**.



FINALITÀ

Incentivare l'offerta di lavoro nel settore turistico e garantire maggiore disponibilità nei periodi di picco stagionale.

Meccanismo Operativo

VALORE BONUS



15%

della retribuzione lorda

Applicato su notturno e straordinario festivo

- 1 Il lavoratore deve fare **richiesta scritta**
- 2 Il sostituto d'imposta anticipa l'importo
- 3 Recupero tramite **credito d'imposta** in compensazione

Non concorre alla formazione del reddito del percettore

Detrazioni edilizie

Recupero patrimonio edilizio – Art. 16-bis TUIR

Detrazione in **10 anni**

spese sostenute nel 2025/2026 detrazione:

- **50% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **36% per gli altri immobili**
- **limite spesa 96.000**

spese sostenute nel 2027 detrazione:

- **36% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **30% per gli altri immobili**
- **limite spesa 96.000**

Abitazione principale

Art. 10, c. 3-bis Tuir:
«quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente»

Detrazioni edilizie

Riqualificazione energetica (**ecobonus**) / Riduzione rischio sismico (**sismabonus**)

Detrazione in **10 anni**

spese sostenute nel 2025/2026 detrazione:

- **50% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **36% per gli altri immobili**

spese sostenute nel 2027 detrazione:

- **36% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **30% per gli altri immobili**

Detrazioni edilizie

Riqualificazione energetica (**ecobonus**) / Riduzione rischio sismico (**sismabonus**)

Ristrutturazione
ordinaria, ecobonus
o **sismabonus???**

Tutti gli sconti fiscali nel 2025/2026 vengono allineati a due livelli: 50% per le abitazioni principali e il 36% per le seconde case.
Con il bonus **ristrutturazioni** ordinario, l'**ecobonus** e per il **sismabonus** si ha la stessa percentuale di detrazione.
Eco/sisma hanno però una serie di **adempimenti** che il bonus casa ordinario non ha!

Per il 50% base basta avere la **fattura** e fare il **bonifico parlante**. Negli altri sconti serve la **comunicazione all'Enea**, da effettuare a pena di decadenza entro 90 giorni dalla fine lavori, o come la **compilazione dell'allegato B**, cioè l'asseverazione di miglioramento della sicurezza sismica, che attesti l'efficacia dell'intervento di messa in sicurezza.
Il **bonus ordinario riduce** gli oneri burocratici e le possibilità di contestazioni (la mancanza di comunicazione Enea non comporta la decadenza dalle detrazioni – RM 46/E/2019).

Dettagli dell'Agevolazione



Proroga al 2026

L'agevolazione è confermata per tutto l'anno 2026, mantenendo le medesime condizioni previste per l'anno precedente per l'acquisto di beni nuovi.



Vincolo Ristrutturazione

Il bonus spetta solo se collegato a interventi di recupero del patrimonio edilizio (es. ristrutturazione, manutenzione straordinaria) iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente.



Modalità di Fruizione

La detrazione del 50% va ripartita in **10 quote annuali** di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

FINALITÀ



Agevolare l'arredo di immobili ristrutturati e incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad

Massimali e Aliquote

TETTO MASSIMO DI SPESA

5.000 €

per singola unità immobiliare

ALIQUOTA DETRAZIONE

50%

Detrazione massima effettiva:

2.500 €

BENI AGEVOLABILI (ESEMPI)

Neo residenti

Aumento dell'imposta forfetaria prevista dall'art. 24-bis TUIR per i trasferimenti di residenza civilistica ai sensi dell'articolo 43 CC dal 1/1/2026.

Imposta forfetaria per i Paperoni

dal 1/1/2017	dal 10/8/2025	dal 1/1/2026
- 100.000	- 200.000	- 300.000
- 25.000 per ciascuno dei familiari	- 25.000 per ciascuno dei familiari	- 50.000 per ciascuno dei familiari

Mini Ires (non prorogata)

Art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 / D.M. 8 agosto 2025

Misura fiscale **agevolata** mediante **riduzione aliquota Ires di 4%** di natura **transitoria**

Applicabile per il **solo** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**2025** per i «solari») da:

- ✓ **società ed enti** di cui all'**art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR** (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato). **Anche enti pubblici e privati**, e i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- ✓ **enti commerciali** di cui all'**art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR** limitatamente al reddito dell'attività commerciale
- ✓ **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** dei soggetti di cui all'**art. 73, comma 1, lett. d), TUIR** (per evitare **discriminazioni tra imprese** residenti e non residenti)

Mini Ires (non prorogata)

Sono **esclusi** dalla riduzione dell'aliquota IRES, le società e gli enti che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**2025**):

1) sono **in liquidazione ordinaria** o sono assoggettati a **procedure concorsuali** di natura liquidatoria di cui al D.Lgs. 14/2019 (liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi, concordato preventivo, il **concordato minore e il concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio);

2) determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di **regimi forfetari** (società agricole, tonnage tax);

b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (**2024**) applicano il regime di **contabilità semplificata** (enti non commerciali).

Se il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 termina con **l'apertura della liquidazione, spetta**, comunque, al ricorrere delle altre condizioni, la **riduzione dell'aliquota IRES** per tale ultimo periodo d'imposta.

Mini Ires (non prorogata)

Ai soggetti che aderiscono al **concordato preventivo biennale**, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, spetta la riduzione dell'aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo – tale ultima modalità di determinazione del reddito – assimilabile a un regime forfetario.

Però i soggetti che, aderendo al CPB, **optano per l'imposta sostitutiva** di cui all'art. 20-bis del D.lgs. n. 13/2024, la riduzione dell'aliquota IRES, in presenza dei requisiti previsti, si applica **solo alla quota** di imponibile assoggettata all'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR (24%).

Si può fruire dell'agevolazione a condizione che **congiuntamente vi sia stato**:

- a) l'accantonamento in “un'apposita riserva” di una quota non inferiore **all'80% dell'utile dell'esercizio** in corso al 31 dicembre 2024;
- b) la destinazione di un ammontare non inferiore al **30% dell'utile accantonato** – e, comunque, **non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio** in corso al 31 dicembre 2023 – alla realizzazione di investimenti rilevanti.

Quindi, necessità di accantonare l'utile conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024: i soggetti che **non hanno realizzato un utile** in tale esercizio **non** possono accedere all'agevolazione.

Mini Ires (non prorogata)

Art. 4, c. 2 DM introduce una presunzione in base alla quale l'utile relativo all'esercizio 2024 si considera accantonato "ad apposita riserva" se destinato a **finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio.

Pertanto, costituisce utile accantonato l'utile dell'esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla **copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo**.

Ne consegue che il **vincolo fiscale** è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a **prescindere dalla "disponibilità"** delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata "**spontaneamente**" dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge (es. **riserva legale**) o **statutaria**.

E' sottoposto al **vincolo fiscale** anche l'utile destinato ad **aumento di capitale**.

Mini Ires (non prorogata)

Ulteriori **esempi** di riserve che, se costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2024, **rilevano** ai fini della condizione di accantonamento:

- ✓ riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, cc (**equity method**)
- ✓ riserva di cui all'articolo 2426, n. 8-bis), cc derivante dall'accantonamento dell'utile netto che risulta dalla valutazione al **cambio a pronti** alla data di chiusura dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera

Mini Ires (non prorogata)

La delibera di **approvazione del bilancio** con la quale è **distribuita** ai soci una quota dell'utile realizzato nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 tale da **superare**, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il **20% del medesimo utile**, diviene l'unica ipotesi in cui **viene a mancare la condizione di accesso**.

Mini Ires (non prorogata)

accantonamento in **apposita riserva** di una quota **non inferiore** all'80% degli utili dell'esercizio in corso al
31 dic. 2024

+

ammontare **minimo** di **investimenti** relativi all'acquisto, anche in leasing, di **beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0** destinati a strutture produttive ubicate in Italia

+ (nel 2025)

- numero di unità lavorative (ULA) per anno **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente
- siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in base ai criteri della c.d. "super deduzione" per nuovi assunti in misura **pari almeno all'1% del numero** dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in **misura non inferiore a un** lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato

+ (nel 2024 e nel 2025)

Nessun ricorso a cassa integrazione ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali

Mini Ires (non prorogata)

Tipologia di beni	<p>a) macchinari intelligenti interconnessi e software e altri beni immateriali correlati indicati negli all. A e B L. 232/2016;</p> <p>b) specifici beni indicati nell'art. 38 DL 19/2024, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici</p>
Tempistica	<p>realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024</p>
Ammontare minimo	<p>è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:</p> <p>a) 30% dell'utile 2024 accantonato nell'apposita riserva;</p> <p>b) 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (ok se perdita);</p> <p>c) 20.000 euro</p>

Mini Ires (non prorogata)

Esempio:

Utile 2024: 100.000 (accantonato per 80.000)

Utile 2023: 90.000

Importo **minimo** investimenti **maggiore** tra:

✓ 30% di 80.000 = 24.000

✓ 24% di 90.000 = 21.600

✓ 20.000

Mini Ires (non prorogata)

Decadenza dall'agevolazione: art. 7, c. 1, lett. a), D.M. 8 agosto 2025, i soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione (con conseguente recupero dell'IRES risparmiata) qualora la quota di utile accantonato sia **distribuita entro il secondo esercizio** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia entro il 31 dicembre 2026).

Decadenza in caso di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni **oggetto di investimento entro il quinto periodo** d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Mini Ires (non prorogata)

Riporto perdite facoltativo

L'Ires premiale, in quanto agevolazione di aliquota, finisce per non poter essere sfruttata in caso di perdite fiscali o qualora il reddito sia abbattuto da perdite di esercizi precedenti. Per evitare o ridurre quest'ultimo effetto, l'articolo 13 del DM stabilisce che, **in deroga alla compensazione automatica stabilita dall'articolo 84 del Tuir (nei limiti ivi previsti), la società dotata di agevolazione Ires premiale ha la facoltà (e non l'obbligo) di compensare le perdite pregresse;** conseguentemente, è anche consentito non compensarle (e mantenerle per successivi esercizi) facendo emergere un imponibile da assoggettare a Ires al 20%.

Regime Forfettario: Soglia Altri Redditi

Obiettivo della misura: Ampliare la platea dei beneficiari, estendendo al 2026 l'innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente (o pensione) compatibile con l'accesso al regime forfettario.

SOGLIA PRECEDENTE

REDDITI LAVORO DIPENDENTE

Limite massimo annuo per l'accesso

30.000 €

Esclusione oltre soglia



CONFERMA 2026

REDDITI LAVORO DIPENDENTE

Nuovo limite esteso al 2026

35.000 €

Accesso consentito



QUADRO NORMATIVO INVARIATO

Resta confermata l'imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le start-up nei primi 5 anni) e il limite massimo di ricavi o compensi annui pari a **85.000 euro** per la permanenza nel regime.

Cessazione rapporto lav. dip.

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

Sintesi delle misure: Rimodulazione della tassazione sulle cryptoattività con tutele per i token in Euro e **raddoppio** dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) per azioni e trading ad alta frequenza.

ANNO 2025


 **CRIPTO-ATTIVITÀ**
Aliquota base **26%**

 **TOBIN TAX**
Trasferimento azioni **0,2%**


 **TOBIN TAX**
High Freq. Trading **0,02%**




DAL 2026

 **TOKEN E-MONEY IN EURO**
Esclusi da aumento **26%**

 **TOBIN TAX AZIONI**
Raddoppio Aliquota **0,4%**

 **HIGH FREQ. TRADING**
Raddoppio Aliquota **0,04%**

 **Nota operativa:** Viene chiarito che la mera conversione tra Euro e token di moneta elettronica denominati in Euro (e viceversa) **non costituisce realizzo** di plusvalenza tassabile.

Cripto attività

Aumento dell'imposta sostitutiva **dal 26% al 33%** (si ventilava un **42%**) applicabile alle plusvalenze / altri proventi realizzati **dall'1.1.2026** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto attività **non inferiori complessivamente a 2.000€ nel periodo d'imposta.**

2025 al 26% (senza franchigia dei 2.000 euro)

Dal 2025 sicuramente al 26% ma per il **2023/2024?** (art. 1, c. 23)

Quindi se faccio una plusvalenza di 1 euro devo presentare la dichiarazione?

la **riportabilità** negli anni successivi (non oltre il quarto) **dell'eccedenza di minusvalenze** rispetto alle plusvalenze è estesa all'intero ammontare della stessa
(prima solo per gli importi superiori a € 2.000)

Cripto attività

Articolo 67, comma 6-sexies) Tuir

Ante 1/1/2023	Dal 1/1/2023	Dal 1/1/2025
Nessuna normativa	le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta . Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni	le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni

Cripto attività

Imposta sostitutiva cripto

dal 1/1/2023	dal 1/1/2026	dal 1/1/2026
<p style="text-align: center;">26%</p>	<p style="text-align: center;">33% generalizzato come previsto dalla legge di bilancio 2025</p>	<ul style="list-style-type: none">- 33%- 26% per i proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro come previsto dalla legge di bilancio 2026

Assegnazione beni ai soci

Commi da 35 a 41

Riproposta la normativa 2016/2023/2025

Le **società commerciali** possono **assegnare** o **cedere** in modo agevolato ai soci **beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività.

Soci al 30 settembre 2025 o iscrizione nel **libro soci** entro 31 gennaio 2026 in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2025.

Assegnazione/cessione da effettuare **entro il 30 settembre 2026**

Imposta sostitutiva **dell'8%** della **plusvalenza**, con possibilità di prendere a riferimento il **valore catastale rivalutato** dell'immobile anziché il valore normale (tassazione del **10,5%** per le società **non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti: 2023-2025**) da versare:

- ✓ **60%** al **30 settembre 2026**
- ✓ **40%** entro il **30 novembre 2026**.

Assegnazione beni ai soci

Riproposta la normativa 2016/2023/2025

Se per effetto dell'assegnazione la società annulla **riserve in sospensione d'imposta**, l'imposta sostitutiva è del **13%**.

Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano **l'imposta di registro proporzionale dimezzata** e le imposte **ipocatastali in misura fissa**.

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto **esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività che, entro il 30 settembre 2026, si **trasformano in società semplici**.

Estromissione beni impresa individuale

Riproposta la normativa 2016/2023/2025

Le disposizioni concernenti la c.d. **estromissione dei beni di imprese individuali** – ossia la possibilità di escludere **beni immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2025**, poste in essere dal **1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026**.

Effetto dal **1° gennaio 2026**

Sostitutiva **dell'8%** da versare:

- ✓ **60%** entro il **30 novembre 2026** e
- ✓ restante **40%** entro il **30 giugno 2027**.

Anche nell'estromissione si può applicare il valore **catastale**.

Forfettari non rileva!

Plusvalenze patrimoniali: Nuova rateizzazione

La norma modifica l'art. 86 del TUIR, restringendo la possibilità di rateizzare le plusvalenze in 5 anni. L'opzione viene limitata a specifiche fattispecie, introducendo la **tassazione immediata** per le altre cessioni.



Comma 42

Cessione d'Azienda

O Ramo d'Azienda

OPZIONE RATEALE

5 Anni

- ✓ Rateizzazione in quote costanti ammessa
- 🕒 Possesso bene: **≥ 3 anni**



Comma 42

Società Sportive

Professionistiche

OPZIONE RATEALE

5 Anni

- ✓ Cessione diritti prestazioni atleti
- 🕒 Possesso diritti: **≥ 2 anni**
- 📄 Solo parte corrispettivo in denaro



Novità

Altre Plusvalenze

Beni strumentali generici

TASSAZIONE

100%

- 🚫 Nessuna rateizzazione ammessa
- 📅 Imputazione intera nell'**esercizio di realizzo**

Nota Tecnica

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Restano escluse dalla stretta le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX (Participation Exemption), che seguono regole proprie.

Plusvalenze realizzate

Nuovo art. 87, comma 4 Tuir

c. 42 « 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per **l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate**. Le plusvalenze realizzate per le **cessioni di azienda o rami d'azienda** concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per **un periodo non inferiore a tre anni**, a scelta del contribuente, **in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto**. Le plusvalenze realizzate mediante **cessione dei diritti** all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le **società sportive professionistiche** concorrono a formare il reddito per **l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni**, a scelta del contribuente, **in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto**, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente **conseguito in denaro**; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata ».

- ✓ Si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**
- ✓ Nella determinazione **dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, **quale imposta del periodo precedente**, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

Dettagli della Misura



Riapertura Termini

Viene riproposta la possibilità di affrancare riserve e saldi attivi di rivalutazione in sospensione d'imposta, esistenti nel bilancio al **31/12/2024**.



Imposta Sostitutiva

L'operazione avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al **10%**.



Condizione Temporale

Le riserve oggetto di affrancamento devono risultare ancora presenti nel bilancio al termine dell'esercizio in corso al **31/12/2025**.

OGGETTIVO



Favorire la "pulizia" dei bilanci aziendali da poste fiscalmente sospese e rafforzare la

Meccanismo di Sblocco



PRIMA

Riserva in Sospensione**Vincolata****10%
TAX**

DOPO

Riserva Affrancata**Disponibile**

Vantaggio: Pagando l'imposta sostitutiva del 10% (anziché l'aliquota ordinaria IRES 24%), la riserva diventa liberamente distribuibile senza ulteriore tassazione in capo alla società.

Art. 14 D.Lgs. n. 192/2024

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

D.M. 27/6/2025: riaperti, in via **straordinaria**, i termini per l'**affrancamento** dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel **bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (ora 2024)**, che residuano al termine dell'esercizio in corso al **31.12.2024 (ora 2025)**, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del **10%**



Versamento (anche in **compensazione**) dell'imposta sostitutiva in **4 rate annuali** entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2024 (**2025**) (2025-2026-2027-**2028**)



30 giugno 2025 soggetti no ISA (30 luglio + 0,4%)
21 luglio 2025 soggetti ISA (20 agosto + 0,4%)

30 giugno 2026 soggetti (30 luglio + 0,4%)



Affrancamento **anche parziale** / perfezionamento con indicazione nel **quadro RQ**

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Le riserve non affrancate **se distribuite** concorrono alla formazione del reddito imponibile della società:

$$[(\text{riserva} + \text{imposta sostitutiva}) \times 24\% - \text{credito per imposta versata}]$$

Le riserve non affrancate **se utilizzate a copertura perdite** non determinano tassazione in capo alla società ma **non consentono la distribuzione di dividendi** fino a quando la riserva non è **reintegrata o ridotta** con delibera dell'assemblea straordinaria.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

RISERVE AFFRANCABILI

*L'affrancamento **straordinario** di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024, sussistendo le condizioni descritte nel presente decreto, deve ritenersi applicabile **indipendentemente** da quale sia il presupposto alla base del regime di sospensione della riserva, con la conseguenza che, in linea di principio, rientrano entrambe le categorie nell'ambito delle quali sono storicamente classificate dalla dottrina le riserve in sospensione di imposta, ossia le riserve in regime di sospensione "moderato" (i.e. tassabili solo in caso di distribuzione) e quelle in regime di sospensione "radicale" (i.e. tassabili anche in casi diversi dalla loro distribuzione).*

ANCHE SE IMPUTATE A
CAPITALE SOCIALE

ANCHE SE IL RICONOSCIMENTO FISCALE E'
AVVENUTO SENZA VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA (es. alberghi/terme)

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

CONDIZIONE ESSENZIALE

PRESENZA DI SALDI ATTIVI/RISERVE/FONDI IN SOSPENSIONE
D'IMPOSTA NEL BILANCIO

31.12.~~2023~~2024

Presenza sia nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 che in quello seguente: *ne consegue che l'affrancamento opera, in ogni caso, in relazione al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e quello relativo al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.*

31.12.~~2024~~2025

Pertanto non possono essere affrancate le riserve in sospensione d'imposta la cui attribuzione ai soci è adottata con delibera avente data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026). Ai fini della disciplina dell'affrancamento, dunque, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento assume rilievo la data della relativa delibera.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

DATA DELIBERA DISTRIBUZIONE RISERVE

2025



RISERVE PRESENTI NEL BILANCIO 2024

AFFRANCAMENTO NON CONSENTITO INDIPENDENTEMENTE DAL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

2026



RISERVE PRESENTI NEL BILANCIO 2025

AFFRANCAMENTO CONSENTITO INDIPENDENTEMENTE DAL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

RISERVE AFFRANCABILI	
RIVALUTAZIONE MONETARIA	<ul style="list-style-type: none">✓ legge 11 febbraio 1952, n. 74 (per la parte in sospensione di imposta);✓ legge 2 dicembre 1975, n. 576;✓ legge 19 marzo 1983, n. 72.
RIVALUTAZIONE CON RICONOSCIMENTO FISCALE	<ul style="list-style-type: none">✓ legge 29 dicembre 1990, n. 408;✓ legge 30 dicembre 1991, n. 413;✓ legge 21 novembre 2000, n. 342;✓ legge 28 dicembre 2001, n. 448;✓ legge 24 dicembre 2003, n. 350;✓ legge 23 dicembre 2005, n. 266;✓ decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;✓ legge 27 dicembre 2013, n. 147;✓ legge 11 dicembre 2016, n. 232;✓ decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104✓ Art. 6-bis decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (soggetti operanti nei settori alberghiero e termale)
RISERVE NON AFFRANCABILI	
DA QUADRO EC (DEDUZIONI EXTRACONTABILI)	RISERVE DA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI CIVILISTICI
RISERVE DA CONFERIMENTI IN DOPPIA SOSPENSIONE (ART. 4 D.LGS. 358/1997)	RISERVE INDIVISIBILI DELLE COOPERATIVE
RISERVE DI RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA	RISERVE IL CUI VINCOLO DI INDISPONIBILITA' E' DETERMINATO DA IMPOSTE DIVERSE DA QUELLE SUI REDDITI

RISERVE DA RICOSTITUIRE: NON ESSENDO PRESENTI IN BILANCIO, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI AFFRANCAMENTO

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

PRESUNZIONE PRIORITARIA DISTRIBUZIONE RISERVE DI UTILI

Nelle società di capitali, le riserve affrancate e distribuite concorrono a **tassazione in capo ai soci** in qualità di **dividendi** (qualora non si tratti di riserve di capitale).

Peraltro, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione opera la **presunzione assoluta di distribuzione** di cui all'articolo 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui *indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve di utili non in sospensione d'imposta.*

L'affrancamento produce l'effetto di rendere le riserve e i saldi attivi di rivalutazione distribuibili (fermi restando i limiti di carattere civilistico) senza che gli stessi siano assoggettati a tassazione ordinaria in capo alla società erogante, al pari di ogni altra riserva di utile; per tale motivo rientrano nella presunzione di cui all'articolo 47 del TUIR.

In ipotesi di **affrancamento parziale** delle riserve in sospensione d'imposta, si considerano distribuiti prioritariamente gli utili **liberi** da vincoli di carattere fiscale.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

**SOGGETTI IRPEF IN ORDINARIA (ANCHE PER OPZIONE) E
SOCIETA' TRASPARENTI (ART. 115/116 TUIR)**

ONERE IN CAPO ALLA SOCIETA'

L'IMPORTO AFFRANCATO E' CONSIDERATO IMPUTATO PER TRASPARENZA IN CAPO AI SOCI

RISERVA DI UTILI

RISERVA DI CAPITALE

**INCREMENTO COSTO FISCALE
PARTECIPAZIONE**

**NESSUN EFFETTO (RIDUZIONE
ALL'ATTO DELLA DISTRIBUZIONE)**

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

SOGGETTI IRPEF IN SEMPLIFICATA

**IRRILEVANZA DALL'AFFRANCAMENTO
(NON HANNO UN BILANCIO!)**

Tale irrilevanza permane anche in caso di successivo **passaggio al regime di contabilità ordinaria** in quanto per i “semplificati” la circostanza secondo cui la riserva di rivalutazione o altra posta in sospensione d'imposta non è evidenziata a livello contabile comporta che **l'iscrizione dei beni rivalutati all'atto del passaggio alla contabilità ordinaria non richiede la ricostituzione** di alcuna riserva di utili in sospensione d'imposta.

Nel **passaggio al regime di contabilità semplificata** (dall'ordinaria) non essendo più possibile monitorare la destinazione delle riserve in sospensione, le stesse (aumentate dell'imposta sostitutiva a suo tempo pagata in caso di saldi attivi di rivalutazione) **concorrono a formare il reddito imponibile** nel primo esercizio di applicazione del regime di contabilità semplificata.

Nel **passaggio al regime di contabilità semplificata** (dall'ordinaria), se avviene nel **2026**, possibile **affrancare** (anche per le società che si trasformano in società semplice).

Viene introdotta la **non imponibilità ai fini IRAP** per i dividendi distribuiti da società UE/SEE a banche e assicurazioni, allineando il trattamento a quello domestico e riducendo la doppia imposizione, previo rispetto di rigide condizioni.



Commi 46-47

Esclusione IRAP

Banche e Assicurazioni

QUOTA NON IMPONIBILE

95%

Decorrenza: Periodo d'imposta al 31/12/2025

 Possibilità di **rimborso** per anni pregressi

Comma 46

Requisiti Emittente

Residenza e Tassazione

AMBITO GEOGRAFICO

UE / SEE

Accordo scambio informazioni effettivo

Soggetta a imposta nello Stato estero

Forma societaria direttiva madre-figlia



Comma 46

Requisiti Holding

Detenzione e Quote

QUOTA MINIMA

≥ 20% Detenzione ininterrotta: **1 anno**

Indeducibilità remunerazione nello Stato estero

Partecipazione diretta al capitale

Nota Operativa sui Rimborsi

Per i periodi d'imposta precedenti al 2025, è possibile presentare istanza di rimborso per l'IRAP versata sull'eccedenza del 5% dei dividendi, purché non siano scaduti i termini decadenziali di 48 mesi. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative.

La manovra introduce **nuovi requisiti dimensionali minimi** per l'accesso ai regimi di esclusione fiscale (PEX e dividendi). L'obiettivo è limitare le agevolazioni alle partecipazioni significative.

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Diretta o indiretta tramite controllate

≥ 5%



VALORE PARTECIPAZIONE

Importo del dividendo o plusvalenza

≥ 500.000 €



È sufficiente soddisfare **uno** dei due requisiti.

AMBITI DI APPLICAZIONE



Regime di Esclusione Dividendi

Tassazione ridotta su utili percepiti da:

- Soggetti IRES (esclusione 95%)
- Soggetti IRPEF imprenditori (imponibile 58,14%)



Participation Exemption (PEX)

Esenzione sulle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni (95% o 58,14%).



Ritenuta Ridotta UE/SEE

Applicazione della ritenuta dell'**1,20%** sui dividendi corrisposti a società/enti residenti in UE/SEE.

Dividendi

I **commi 51-55**, recano delle novità in materia di **trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti**.

Più precisamente, **si limita l'accesso** al c.d. **“regime di esclusione”** (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) **ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro**.

Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle **plusvalenze** derivanti da **partecipazioni in “regime di esenzione o PEX”** (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES).

Anche per l'**applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti** soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative **partecipazioni** siano **detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro**.

Le nuove disposizioni **trovano applicazione alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Dividendi

d) all'articolo 89 Tuir:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « *Gli **utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), **concorrono per l'intero ammontare** a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti **ad eccezione** di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo **che non concorrono a formare** il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il **95 per cento del loro ammontare** »;*

« 2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi: a) a una **partecipazione diretta** nel capitale **non inferiore al 5 per cento** o di **valore fiscale non inferiore a 500.000 euro**; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano **anche le partecipazioni detenute indirettamente** all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale **demoltiplicazione** prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

Plusvalenze - PEX

d) all'articolo 87 Tuir:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*« 1.1. **L'esenzione di cui al comma 1** si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale **non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro**; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni **detenute indirettamente** all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale **demoltiplicazione** prodotta dalla catena partecipativa di controllo »*

54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano **alle distribuzioni dell'utile di esercizio**, delle riserve e degli altri fondi, **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**, nonché **alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni**, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 ..., e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; **a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.** [fifo]

55. Nella determinazione **dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, **quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.**

Nuovo regime per le plusvalenze sulle partecipazioni Pex

Con riferimento al nuovo comma 1.1. dell'articolo 87 del Tuir, introdotto dal comma 51 della legge di Bilancio 2026, si chiede di confermare che le nuove condizioni ivi previste si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione a cessioni di azioni o quote di partecipazione acquisite dal 1° gennaio 2026, come letteralmente previsto dal comma 54 della medesima legge di Bilancio per le plusvalenze su titoli e strumenti finanziari.

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede che « [l]e disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente».

Pertanto, tenuto conto del tenore letterale del richiamato comma 1.1 dell'articolo 87 del Tuir, si ritiene che le **nuove condizioni si applichino alle plusvalenze realizzate** in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), **acquisite a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.**

Titoli circolante

65. I soggetti che **non adottano i principi contabili internazionali**, negli esercizi **2025 e 2026**, possono valutare i **titoli non destinati a permanere durevolmente** nel proprio patrimonio in base al loro **valore di iscrizione**, come risultante **dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato**, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta **eccezione** per le **perdite di carattere durevole**.

66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a **una riserva indisponibile di utili** di ammontare corrispondente alla **differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato** rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, **al netto del relativo onere fiscale**. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è **integrata** utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

IRAP: Incremento Aliquote

Misura straordinaria: Incremento di **2 punti percentuali** dell'aliquota IRAP per il triennio 2026-2028, con parziale meccanismo di ristoro tramite detrazione nel biennio successivo.

FINO AL 2025



BANCHE E FINANZIARIE

Aliquota base

4,65%



ASSICURAZIONI

Aliquota base

5,90%



TRIENNIO 2026-2028



BANCHE E FINANZIARIE

Nuova Aliquota

6,65%

+2 Punti



ASSICURAZIONI

Nuova Aliquota

7,90%



SOGGETTI ESCLUSI

SIM, SGR, SICAV e holding industriali non sono soggette all'incremento.



DETRAZIONE COMPENSATIVA

Prevista una detrazione di **90.000 euro** per gli anni 2027 e 2028 per mitigare l'impatto.

**OGGETTO DELLA MISURA**

Estinzione dei debiti affidati all'Agente della riscossione (1/1/2000-31/12/2023) versando solo capitale e spese, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

AMBITO CARICHI

1 Gen 2000 - 31 Dic 2023

Periodo di Riferimento

Carichi affidati all'agente della riscossione ammessi alla definizione agevolata.

TERMINE ADESIONE

30 Aprile 2026

Presentazione Domanda

Scadenza ultima per l'invio telematico della richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies.

SCADENZA PAGAMENTO

31 Luglio 2026

Unica Soluzione o 1^a Rata

Termine per il versamento integrale o della prima rata del piano di dilazione.

PIANO RATEALE

Max 54 Rate (9 anni)

- ✓ rientrano i **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**
- ✓ l'agevolazione riguarda le **somme derivanti da dichiarazioni presentate, controlli automatizzati e formali** (artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), oltre a contributi e una parte selezionata di sanzioni legate a questi controlli

Viene introdotta una nuova procedura per contrastare l'evasione IVA: l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla **liquidazione d'ufficio** dell'imposta anche sulla base dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici in caso di omessa dichiarazione.

 <p>Commi 111-112</p> <h3>Presupposti</h3> <p>Omessa Dichiarazione</p> <p>BASE DATI</p> <h2>Dati FE</h2> <ul style="list-style-type: none">✓ Dichiarazione assente o quadri incompletiUtilizzo dati SdI e corrispettivi telematici	 <p>Comma 113</p> <h3>Contraddittorio</h3> <p>Comunicazione esito</p> <p>TERMINE RISPOSTA</p> <h2>60 gg</h2> <ul style="list-style-type: none">✓ Il contribuente può segnalare dati errati📄 Fornitura chiarimenti necessari🔗 Integrazione elementi mancanti	 <p>Commi 114-115</p> <h3>Riscossione</h3> <p>Esito del controllo</p> <p>ADDEBITO</p> <h2>Imposta + Sanzioni</h2> <ul style="list-style-type: none">✓ Versamento entro il termine dei 60 gg📄 Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento
--	---	--

Nota Tecnica

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell'imposta (es. quadro VH per le liquidazioni periodiche). La procedura automatizzata sfrutta l'interoperabilità tra le banche dati delle fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni LIPE.

L'Agenzia può emettere la **liquidazione entro il 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, basandosi su fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici e dati delle liquidazioni periodiche, scomputando solo i versamenti effettuati e senza considerare eventuali crediti emergenti dal periodo precedente

Ritenuta reddito d'impresa

Il **comma 112** modifica l'art. 25, comma 1, Dpr 600/1973 abrogando il quinto periodo e sostituendolo con nuove disposizioni mentre il **comma 114** ne modifica la rubrica (ora "*Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi*")

La norma prevede che a partire dall'anno 2028 dovrà essere applicata una **ritenuta a titolo d'acconto** pari a:

1) lo **0,5 per cento** per l'anno **2028**;

2) **l'uno per cento** a decorrere dall'anno **2029**,

a titolo di **acconto** delle imposte sui redditi, sui **corrispettivi** per le **prestazioni** di servizi e le **cessioni** di beni effettuate **nell'esercizio di imprese** da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

In virtù dell'elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono **esclusi dall'applicazione** della ritenuta i contribuenti che:

1. abbiano aderito alla proposta di **concordato preventivo biennale** (art. 9 D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)

2. si trovino in **regime di adempimento collaborativo** di cui agli artt. 3-7 D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

3. la ritenuta non deve essere effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica **dell'11 per cento** effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a.

Compensazioni: Nuova Soglia Ruoli

Obiettivo della misura: Rafforzare il contrasto all'evasione da riscossione ampliando la platea dei soggetti a cui è preclusa la **compensazione orizzontale** in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti.

FINO AL 2025



SOGLIA DEBITI A RUOLO

100.000 €

Il blocco delle compensazioni nel modello F24 scattava solo per debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a questa soglia.



DAL 2026



NUOVA SOGLIA (RIDOTTA)

50.000 €

Il divieto scatta prima: regole più stringenti. Basta un debito a ruolo scaduto di 50.000 euro per impedire la compensazione di crediti fiscali.



DISCIPLINA INVARIATA

Rimangono invariate le altre disposizioni dell'art. 37, c. 49-quinquies del DL 223/2006. Il divieto riguarda la cosiddetta **compensazione orizzontale** (o esterna) tra tributi diversi.

Il divieto di compensazione opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente **superiore a 50.000,00 euro**.



OGGETTO DELLA MISURA

Ulteriore differimento dell'entrata in vigore delle imposte sul consumo dei manufatti in plastica monouso (MACSI) e delle bevande analcoliche edulcorate per sostenere le filiere produttive.

SCADENZA ORIGINARIA

1 Gennaio 2026

Sugar Tax

Precedente data prevista per l'avvio dell'imposta sulle bevande edulcorate (posticipata di 1 anno).

SCADENZA ORIGINARIA

1 Luglio 2026

Plastic Tax

Precedente data prevista per l'avvio dell'imposta sui manufatti in plastica (posticipata di 6 mesi).

1 Gennaio 2027

Entrata in vigore unificata

L'articolo 1, comma 125, interviene sulla **decorrenza dell'efficacia** di due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:

- ✓ l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta **plastic tax**
- ✓ l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta **sugar tax**

Dettagli della Misura



Contributo Fisso di 2 Euro

Introduzione di un contributo fisso pari a **2 euro** per la copertura delle spese amministrative doganali, applicabile su ogni singola spedizione.



Ambito di Applicazione

La misura riguarda le merci provenienti da **Paesi extra-UE** (terzi) aventi un valore intrinseco **non superiore a 150 euro** (cosiddetto "modico valore").



Riscossione ADM

Il tributo è riscosso dagli Uffici dell'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)** direttamente all'atto dell'importazione definitiva delle merci.



FINALITÀ

Copertura dei crescenti costi di gestione amministrativa e controllo doganale legati all'aumento dei volumi di e-commerce transfrontaliero.

Meccanismo Applicativo



Merce Extra-UE

Valore ≤ 150 €



DOGANA

Controllo Importazione



COSTO AGGIUNTIVO

Spese Amministrative

+2 €

È istituito, nel rispetto della **normativa dell'Unione europea** in materia doganale e fiscale, un **contributo** alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi


Accise Carburanti: Allineamento Aliquote

Obiettivo: Parificazione delle aliquote delle accise su benzina e gasolio usato come carburante per rimuovere i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), fissando un **valore unico** intermedio.

FINO AL 2025



DAL 2026



ESCLUSIONI E SALVAGUARDIE

Sono **esclusi** dall'aumento i carburanti per **usi agricoli**, macchinari industriali, movimentazione merci nei porti.
Viene mantenuto il meccanismo di recupero accise per l'**autotrasporto merci** (compensazione del maggior onere).

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Il **comma 130** introduce delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle **svalutazioni dei titoli obbligazionari**.

Per i **soggetti OIC**, le **svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili** nei limiti della **media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre**, per i **titoli negoziati in mercati regolamentati** ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'**eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano** (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre, per gli **altri titoli non quotati** (nuova lettera *b*) dell'articolo 94, comma 4).

Con riferimento ai **titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovvero **le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell'andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi**.

Tale disposizione trova applicazione **anche per i soggetti IAS/IFRS** con riferimento ai **titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione**; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

Cessione azioni proprie

Comma 131

131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) **in deroga all'articolo 83** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote**, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, e 2359-*ter* del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, **e il relativo costo di acquisto**. A tal fine si considerano **cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente [fifo]**;

Dovranno essere indicate in un apposito **prospetto** della dichiarazione dei redditi

**OGGETTO DELLA MISURA**

Estensione dell'obbligo di ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari a categorie precedentemente esentate.

FINO AL

28 Febbraio 2026

Regime di Esenzione

Agenzie di viaggio, mediatori marittimi/aerei e commissionari petroliferi non soggetti a ritenuta.



DECORRENZA

1 Marzo 2026

Estensione Obbligo Ritenuta

Le provvigioni corrisposte da questa data ai nuovi soggetti sono soggette a ritenuta d'acconto.



AMBITO SOGGETTIVO

Dal 1/3/2026

1. agenzie di viaggio e turismo;
2. agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
3. agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente

Ritenuta 23%

- ✓ ridotta del 50% = 11,5%
- ✓ ridotta dell'80%= 4,6%

Rivalutazioni terreni/partecipazioni

Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)

introduce a **REGIME** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle **partecipazioni, negoziate e non negoziate**, e dei terreni **edificabili** e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:

- le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal **1° gennaio** di ciascun anno,
- a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva.

Analogamente:

entro il **30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possono optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata) per la rivalutazione dei **terreni** edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

18% + perizia

21% per le partecipazioni + perizia

L. 199/2025



RAFFORZAMENTO SECONDO PILASTRO

Nuove misure per incentivare la previdenza complementare attraverso l'aumento della deducibilità fiscale e l'introduzione del meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso) per i nuovi assunti.

NOVITÀ FISCALE

1 Gennaio 2026

Nuovo Tetto Deducibilità

Il limite annuo di deducibilità fiscale per i contributi versati alla previdenza complementare sale a **5.300 euro** (rispetto ai precedenti 5.164,57 euro).

NUOVO MECCANISMO

1 Luglio 2026

Adesione Automatica

Scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i **neoassunti del settore privato**. Il conferimento del TFR avviene d'ufficio se non viene espressa scelta contraria.

Riduzione progressiva n° dipendenti con decorrenza dall'anno **2032**, la riduzione **da 49 a 39** del n° lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo.

Con effetto sui periodi di paga **decorrenti dal 1/1/2026**, sono soggetti all'obbligo di versamento del **TFR al fondo INPS** anche i datori di lavoro che abbiano **raggiunto la soglia dimensionale dei 50 dipendenti** in **anni successivi** a quello di inizio dell'attività (la soglia occupazionale va calcolata come media annuale dell'anno solare precedente l'anno del periodo di retribuzione considerato).

Accantonamenti del Tfr

Comma 131

Il **comma 203** modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti (con una previsione specifica, inoltre, per il biennio 2026-2027), nonché, **con decorrenza dall'anno 2032**, la riduzione da quarantanove a trentanove del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in oggetto.

Il **comma 204** modifica la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento: alle **modalità di conferimento tacito o automatico** – cosiddetto silenzio-assenso – alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati – **silenzio-assenso i cui effetti vengono ora ampliati**, con riguardo alle altre forme di contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore – e ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare; ai criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, versati a seguito di adesioni non esplicite.

Iperammortamento 4.0

Comma 427-436

L'articolo 1 commi 427-436, ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- ✓ 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ✓ 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- ✓ 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Iperammortamento 4.0

Comma 427-436

in relazione agli investimenti in **beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**

non spetta alle imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese **destinatari di sanzioni interdittive** ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. **231**.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque **subordinata** al rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Iperammortamento 4.0

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

- a)* beni **materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b)* **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Comunicazioni al GSE

Ok maggiorazione in caso di sostituzione bene (cessione/delocalizzazione estero)

Ai fini della determinazione **dell'acconto IRPEF / IRES 2026** va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **in assenza dell'agevolazione**.

Iperammortamento 4.0

Comunicazioni GSE

1. Comunicazione **Preventiva**: l'impresa deve prenotare le risorse inviando una comunicazione con l'indicazione della tipologia e dell'ammontare degli investimenti programmati
2. **Conferma dell'ordine: entro 60 giorni** dalla notifica di esito positivo da parte del GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, **dimostrando di aver pagato un acconto pari almeno al 20%** del costo di acquisizione (in mancanza la prenotazione decade)
3. Comunicazione di **completamento**: a investimenti realizzati, e comunque entro il termine ultimo del 15 novembre 2028, va inviato il saldo documentale corredato dalle necessarie attestazioni.

Iperammortamento 4.0

Il decreto chiarisce come assolvere all'onere della prova **dell'origine europea dei beni**.

Per i beni **materiali** (Hardware), l'impresa dovrà munirsi di un **certificato di origine** rilasciato dalla CCIAA o di una dichiarazione del produttore che **attesti** l'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE, conformemente al Codice Doganale dell'Unione.

Per i **software** serve una **dichiarazione del produttore** che attesti che **almeno il 50% del valore** delle attività di sviluppo (ideazione, coding, testing) è riconducibile a soggetti stabilmente operanti in UE/SEE.

Confermato l'obbligo della **perizia tecnica asseverata** (o attestazione del legale rappresentante per i beni sotto i 300.000 euro) per comprovare le **caratteristiche 4.0** e l'**interconnessione** oltre alla certificazione contabile rilasciata da un **revisore legale** per attestare l'effettivo sostenimento delle spese.

Regole specifiche per l'**autoproduzione di energia** e per il **dimensionamento** degli impianti non potrà eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con limiti di spesa specifici per i sistemi di accumulo (900 euro/kWh).

Modifica sostanziale ai criteri di determinazione della base imponibile IVA per le **operazioni permutative** e le **dazioni in pagamento**, abbandonando il riferimento al valore normale.

Nuovo Criterio	Vecchio Criterio	Ambito Applicativo
<p>Comma 138</p> <p>Costi</p> <p>✓ Basata sui costi sostenuti dal cedente o prestatore</p> <p>📄 Dato oggettivo e documentabile</p>	<p>Superato</p> <p>Valore Normale</p> <p>✗ Non più basato sul valore di mercato dei beni</p> <p>🗑️ Elimina soggettività valutativa</p>	<p>Oggetto</p> <p>Permute</p> <p>↔ Cessioni in corrispettivo di altri beni/servizi</p> <p>👉 Dazioni in pagamento per estinguere debiti</p>

Nota Tecnica

La norma modifica l'art. 13 del D.P.R. 633/1972. Il passaggio dal criterio del valore normale a quello dei costi sostenuti mira ad allineare la base imponibile all'effettivo valore aggiunto generato dall'operazione, riducendo il contenzioso legato alle stime di mercato e garantendo maggiore certezza nella determinazione dell'imposta.

Interessi passivi intermediari



MECCANISMO A SCALARE

Introduzione di una deducibilità forfetaria crescente per gli interessi passivi degli intermediari finanziari, con ritorno alla deduzione integrale dal 2030.

PERIODO D'IMPOSTA 2026

Deducibilità Ridotta

96%



PERIODO D'IMPOSTA 2027

Incremento Graduale 97%



PERIODO D'IMPOSTA 2028

Incremento Graduale

98%



PERIODO D'IMPOSTA 2029
Ultimo Step Transitorio 99%



DAL 2030 IN POI

Regime Ordinario

100%



Il socio escluso non incide sull'adesione dello studio

Uno studio associato e tutti i soci dotati di partita Iva autonoma intenderebbero aderire al Cpb 2026-2027. Tuttavia, uno degli associati ha una causa di esclusione Isa nel 2025 (inizio attività, multiattività). Quali sono le conseguenze?

Si rinvia a quanto già evidenziato nella Faq numero 1 del 25 settembre 2025, nella quale, richiamando i chiarimenti già forniti con la circolare 9/E del 24 giugno 2025, è stato affermato, in relazione alle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (Cpb) previste alle lettere b-quinquies e b-sexies dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13/2024, il principio che la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l'applicazione degli Isa, quale per esempio, come chiesto nel quesito, l'inizio dell'attività o l'esercizio di multiattività, non preclude l'adesione al Cpb da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli Isa.

Cessazione per l'ente se l'associato decade

Se uno studio associato e tutti gli associati con partita Iva autonoma hanno fatto adesione al Cpb 2025-2026, ma nel 2026 uno di questi associati subisce una causa di decadenza dal Cpb a seguito di accertamento, quali conseguenze ci sono sul Cpb dello studio e degli altri associati?

Al riguardo, l'articolo 22 comma 1, lettera a, del decreto legislativo 13 /2024, istitutivo del Cpb, ha previsto che, a seguito di accertamento, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta se, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.

Lo stesso decreto legislativo 13 /2024 prevede, inoltre, alcune cause di cessazione dal Cpb stesso, disciplinate alle lettere b-quinquies e b-sexies dell'articolo 21, comma 1.

...

Cessazione per l'ente se l'associato decade

Se uno studio associato e tutti gli associati con partita Iva autonoma hanno fatto adesione al Cpb 2025-2026, ma nel 2026 uno di questi associati subisce una causa di decadenza dal Cpb a seguito di accertamento, quali conseguenze ci sono sul Cpb dello studio e degli altri associati?

...

In particolare, la disposizione prevista dalla lettera b-quinquies prevede la cessazione del Cpb per il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo, laddove venga meno l'adesione al Cpb da parte dell'associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata. La disposizione contemplata dalla lettera b-sexies, speculare alla precedente, prevede, invece, la cessazione del Cpb per l'ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) che abbia aderito al Cpb, laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l'adesione al Cpb.

La **decadenza dal Cpb da parte di uno degli associati** nel corso di uno dei periodi d'imposta oggetto di concordato comporta, dunque, la **cessazione** dell'efficacia del Cpb sia per l'ente associativo sia per gli altri associati a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica questo evento.

L'irrilevanza reddituale del riaddebito vale anche se operato verso le imprese

L'irrilevanza reddituale prevista dall'articolo 54, comma 2, lettera c), Tuir, in merito al riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi, si applica solo nel rapporto tra professionisti oppure anche se il riaddebito è operato da un professionista nei confronti di un'impresa (ad esempio una Stp) che occupa parte dell'immobile assunto in locazione dal professionista?

L'articolo 54 del Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 192/2024 [si veda articolo 5, comma 1, lettera b)], stabilisce al comma 2 che: «[N]on concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: [...] c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi»....

L'irrilevanza reddituale del riaddebito vale anche se operato verso le imprese

Al riguardo la relazione illustrativa al citato Dlgs 192/2024 chiarisce che: «[C]on riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c, viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (si veda circolare 23 giugno 2010, n. 38/E, paragrafo 3.4) secondo cui «le somme incassate per il riaddebito dei costi (...) per l'uso comune degli uffici non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quale componente positivo di reddito».

Ciò posto, in ragione del tenore letterale dell'articolo 54, comma 2, lettera c del Tuir, che fa generico riferimento «ad altri soggetti», si ritiene che, ai fini dell'applicazione della citata norma, **il riaddebito possa essere effettuato nei confronti tanto di un esercente arte/professione quanto di un esercente attività di impresa** e, in entrambi i casi, sia che l'esercizio dell'attività avvenga in forma individuale sia collettiva.

Costo fiscale in caso di cessione di uno studio associato

La plusvalenza realizzata da una persona fisica produce un reddito diverso. Si chiede se per il costo fiscale riconosciuto della partecipazione ceduta si possano applicare le regole dettate dall'articolo 68, comma 5 6 del Tuir per le società di persone («il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio»).

L'articolo 54, comma 3-ter, del Tuir prevede che «le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi»...

Costo fiscale in caso di cessione di uno studio associato

... Come noto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir «le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici». **Pertanto, ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta, si ritiene applicabile il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir in base al quale «per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio»**